

TESTO AVVISO 2019	TESTO AVVISO 2017
MINISTERO DELLA SALUTE CONCORSO Avviso pubblico per la formazione dell'elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. <u>(GU n.93 del 26-11-2019)¹</u>	MINISTERO DELLA SALUTE - DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CONCORSO Avviso pubblico per la formazione dell'elenco di idonei alla nomina di Direttore Generale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m., recante «Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria». <u>(GU n.75 del 3-10-2017)</u>
IL DIRETTORE GENERALE delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;	IL DIRETTORE GENERALE delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m., recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m., recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle

¹ All. 1 al presente documento, estratto da Gazzetta Ufficiale.

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e successive modificazioni, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e successive modificazioni, concernente il regolamento recante

amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 11, comma 1, lettera p);

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria»;

Visto il decreto legislativo 26 luglio 2017, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che prevede che «E' istituito, presso il Ministero della salute, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale»;

Visti altresì i commi 4 e 6 del citato art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che dispongono rispettivamente, che «La commissione di cui al comma 3 procede alla formazione dell'elenco nazionale di cui al comma 2, entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli» e che «La Commissione procede alla valutazione dei titoli formativi e professionali e della comprovata esperienza dirigenziale assegnando un punteggio secondo parametri di cui ai commi da 7-bis a 7-sexies, e criteri specifici predefiniti nell'avviso pubblico di cui al comma 4...»;

Visto il decreto ministeriale del 16 novembre 2016 con il quale e' stata nominata la Commissione per la valutazione dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali,

disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 e successive modificazioni, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 11, comma 1, lettera p); Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria»; Visto il decreto legislativo 26 luglio 2017, n. 126 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria»; Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e successive modificazioni recante «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183»; Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito con modifiche con legge 25 giugno 2019, n. 60 recante: «Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria»; Visti in particolare l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni, che prevede che «E' istituito, presso il Ministero della salute, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale» e l'art. 1, comma 2-bis del medesimo decreto legislativo che prevede che «Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 e' istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso gli	delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale; Considerato l'insediamento della citata Commissione in data 4 settembre 2017; Acquisiti dalla predetta Commissione i criteri per la valutazione dei candidati alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale; Decreta:
---	--

Istituti zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui all'art. 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106»; Visti altresì i commi 4 e 6 del citato art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171 e successive modificazioni, che dispongono rispettivamente, che «La commissione di cui al comma 3 procede alla formazione dell'elenco nazionale di cui al comma 2, entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli» e che «La commissione procede alla valutazione dei titoli formativi e professionali e della comprovata esperienza dirigenziale assegnando un punteggio secondo parametri di cui ai commi da 7-bis a 7-sexies, e criteri specifici predefiniti nell'avviso pubblico di cui al comma 4 [...]»; Visto il decreto ministeriale del 21 giugno 2019 e successive modificazioni, con il quale è stata nominata la commissione per la valutazione dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale; Considerato l'insediamento della citata commissione in data 4 settembre 2019;² Acquisiti dalla predetta commissione i criteri per la valutazione dei candidati alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale; Decreta:	
Art. 1 Formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei	Art. 1 Formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei

² Allegati 2 e 3 al presente documento.

1. E' indetto un avviso pubblico di selezione per titoli ai fini della formazione dell'elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 1, commi 2 e 2-bis, del decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni.	1. E' indetto un avviso pubblico di selezione, per titoli, ai fini della formazione dell'elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m..
Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Alla selezione per l'inserimento nell'elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta', in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero laurea specialistica (LS) o magistrale (LM). I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati validi se sono stati riconosciuti equivalenti o equipollenti ad uno dei predetti titoli ai sensi della vigente normativa in materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente ovvero della domanda di riconoscimento; b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario, pubblico o privato, o settennale in altri settori, pubblici o privati, con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e o finanziarie; l'esperienza dirigenziale maturata in parte nel settore sanitario ed in parte in altro settore e' cumulabile per il raggiungimento dei sette anni; c) attestato rilasciato all'esito di corsi di formazione in materia di sanita' pubblica e di	Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto il 65° anno di eta', in possesso dei seguenti requisiti: a. diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero laurea specialistica (LS) o magistrale (LM). I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati validi se sono stati riconosciuti equivalenti o equipollenti ad uno dei predetti titoli ai sensi della vigente normativa in materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente ovvero della domanda di riconoscimento; b. comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario, pubblico o privato, o settennale in altri settori, pubblici o privati, con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie; l'esperienza dirigenziale maturata in parte nel settore sanitario ed in parte in altro settore e' cumulabile per il raggiungimento dei 7 anni; c. attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. Ai fini della presente selezione sono validi solo gli attestati rilasciati all'esito di corsi di

organizzazione e gestione sanitaria, organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale, ai sensi dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto «Disciplina dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria propedeutici all'inserimento nell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende e degli Enti del S.S.N.» sancito in data 16 maggio 2019.³ Sono ritenuti utili ai fini della presente selezione anche gli attestati di formazione conseguiti ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, purché i corsi siano iniziati in data antecedente alla data di stipula dell'Accordo di cui al presente comma.

2. Sono ammessi alla selezione per l'inserimento nella sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, i candidati che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale. I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati validi se sono stati riconosciuti equivalenti o equipollenti ad uno dei predetti titoli ai sensi della vigente normativa in materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente ovvero della domanda di riconoscimento;

formazione attivati e organizzati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m..

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione.

3. L'Amministrazione, con provvedimento motivato, può disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla selezione medesima per difetto dei requisiti prescritti. Qualora il difetto dei requisiti venga accertato successivamente alla formazione dell'elenco, la decadenza dallo stesso sarà disposta previa delibera dalla Commissione.

³ Allegato 4 al presente documento.

b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore della sanità pubblica veterinaria nazionale ovvero internazionale e della sicurezza degli alimenti, o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; l'esperienza dirigenziale maturata in parte nel settore della sanità pubblica veterinaria nazionale ovvero internazionale e della sicurezza degli alimenti ed in parte in altro settore e' cumulabile per il raggiungimento dei sette anni; c) master o specializzazione di livello universitario in materia di sanità pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti.⁴ 3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione. 4. I candidati, per difetto dei requisiti prescritti, possono essere esclusi dalla selezione medesima in qualsiasi momento, con provvedimento motivato. Qualora il difetto dei requisiti venga accertato successivamente alla formazione dell'elenco, la decadenza dallo stesso sarà disposta in ogni caso previa delibera della commissione.	
Art. 3 Valutazione dei candidati 1. La commissione procede, per ciascun candidato, alla valutazione dell'esperienza dirigenziale e dei titoli formativi e professionali secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente avviso. 2. In particolare, la commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: a) 60 punti per l'esperienza dirigenziale; b) 40 punti per i titoli formativi e professionali.	Art. 3 Valutazione dei candidati 1. La Commissione procede, per ciascun candidato, alla valutazione dell'esperienza dirigenziale e dei titoli formativi e professionali secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente avviso. 2. In particolare, la Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: a. 60 punti per l'esperienza dirigenziale; b. 40 punti per i titoli formativi e professionali.

⁴ Parte completamente nuova dedicata ai Dg degli Istituti zooprofilattici.

3. Sono inseriti nell'elenco nazionale i soli candidati che, all'esito della selezione di cui al presente avviso, abbiano conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti.	3. Sono inseriti nell'elenco nazionale i soli candidati che all'esito della selezione di cui al presente avviso abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 70 punti.
Art. 4 Valutazione esperienza dirigenziale 1. L'esperienza dirigenziale valutabile dalla commissione, ai fini della selezione, e' esclusivamente l'attivita' di direzione dell'ente, dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero di una delle sue articolazioni comunque contraddistinte, svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con autonomia organizzativa e gestionale, nonche' diretta responsabilita' di risorse umane, tecniche e/o finanziarie, maturata nel settore pubblico e privato. Non si considera esperienza dirigenziale valutabile ai sensi del presente comma l'attivita' svolta a seguito di incarico comportante funzioni di mero studio, consulenza e ricerca. 2. Ai fini della valutazione dell'esperienza dirigenziale maturata nel settore sanitario, pubblico o privato, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e all'art. 2, comma 2, lettera b), nonche' al comma 3 del presente articolo, la commissione fa riferimento all'esperienza acquisita nelle strutture autorizzate all'esercizio di attivita' sanitaria, del settore farmaceutico e dei dispositivi medici, nonche' negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in ambito sanitario. 3. La commissione valuta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a) e comma 7-quater del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni, esclusivamente le esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi sette anni, con incarichi di durata non inferiore all'anno, attribuendo un punteggio complessivo massimo non superiore a 60 punti, tenendo conto, per ciascun incarico:	Art. 4 Valutazione esperienza dirigenziale 1. L'esperienza dirigenziale valutabile dalla Commissione, ai fini della selezione, e' Esclusivamente l'attivita' di direzione dell'ente, dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero di una delle sue articolazioni comunque Contraddistinte, svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con autonomia organizzativa e gestionale, nonche' diretta responsabilita' di risorse umane, tecniche e/o finanziarie, maturata nel settore pubblico e privato. Non si considera esperienza dirigenziale valutabile ai sensi del presente comma l'attivita' svolta a seguito di incarico comportante funzioni di mero studio, consulenza e ricerca. 2. Ai fini della valutazione dell'esperienza dirigenziale maturata nel settore sanitario, pubblico o privato, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nonche' al comma 3 del presente articolo, la Commissione fa riferimento all'esperienza acquisita nelle strutture autorizzate all'esercizio di attivita' sanitaria, del settore farmaceutico e dei dispositivi medici, nonche' negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in ambito sanitario. 3. La Commissione valuta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a) e comma 7-quater del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m., esclusivamente le esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi 7 anni, con incarichi di durata non inferiore all'anno, attribuendo un punteggio complessivo massimo non superiore a 60 punti, tenendo conto, per ciascun incarico:

a) della dimensione della struttura in cui e' stata maturata l'esperienza dirigenziale in termini di risorse umane e finanziarie gestite a seguito di provvedimento formale di assegnazione secondo il seguente schema: a.1 con riferimento alle risorse umane gestite, indipendentemente dalla tipologia e dalla natura del rapporto di lavoro: - da una a dieci risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 2,5; - da undici a cento risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 3,25; - oltre cento risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 4.⁵ a.2 con riferimento alle risorse finanziarie: - fino a euro 500.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 2,5; - da euro 500.001 a euro 10.000.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 3,25; - oltre euro 10.000.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 4.⁶ a.3 Il punteggio ottenuto dalla somma dei punteggi di cui ai punti a.1 e a.2 costituisce il punteggio base del candidato per ciascun incarico. b) della tipologia della struttura applicando, per ciascun incarico dirigenziale, al punteggio base di cui al punto 3, lettera a), nei limiti del punteggio complessivo massimo, il seguente coefficiente di maggiorazione, in particolare: b.1 per incarico in strutture, pubbliche o private, del settore sanitario: 1,35;⁷	a. della dimensione della struttura in cui e' stata maturata l'esperienza dirigenziale in termini di risorse umane e finanziarie gestite a seguito di provvedimento formale di assegnazione secondo il seguente schema: a.1 con riferimento alle risorse umane gestite, indipendentemente dalla tipologia e dalla natura del rapporto di lavoro: - da 1 a 4 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 2; - da 5 a 10 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 2,50; - da 11 a 50 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 2,75; - da 51 a 100 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 3; - da 101 a 1.000 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 3,25; - oltre 1.000 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 3,50; a.2 con riferimento alle risorse finanziarie: - fino a € 100.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 2; - da € 100.001 a € 500.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno, si attribuisce per ciascun anno il valore: 2,50; - da € 500.001 a € 1.000.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno, si attribuisce per ciascun anno il valore: 2,75;
--	---

⁵ Cambiati i punti assegnati in base alle varie fasce di numero di RU gestite.

⁶ Cambiati i punti assegnati in base alle varie fasce di risorse finanziarie gestite (è scomparsa la prima forbice (avviso 2017) relativa a 0-100k di risorse gestite, l'avviso 2019 parte direttamente dalla forbice 0-500k).

⁷ Nell'avviso 2017 questi punti erano 1,1.

b.2 per incarico nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica che ha raggiunto gli obiettivi economico-finanziario e di salute assegnati dalle regioni o dalle province autonome, per tutta la durata dell'incarico: 1,2; b.3 per incarico dirigenziale presso i seguenti enti regolatori del settore sanitario: Ministero della salute, assessorati alla sanità di regioni e province autonome, ed enti da questi vigilati quali l'Istituto superiore di sanità, l'Agenzia italiana del farmaco, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, le Agenzie regionali per la salute e gli enti di governance e coordinamento dei diversi servizi sanitari regionali: 1,4.⁸ c) dell'incarico che ha comportato il coordinamento e la responsabilità di più strutture dirigenziali, applicando il coefficiente 1,1 al punteggio base di cui alla lettera a) punto a.3 ottenuto dal candidato, nei limiti del punteggio complessivo massimo. 4. Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato, o provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi sette anni, sono valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo di 8 punti, tenendo conto del periodo intercorso tra il conferimento dell'incarico ed il provvedimento di decadenza, nonché della motivazione del provvedimento. 5. Il punteggio per ciascuna esperienza dirigenziale valutata, per la frazione superiore all'anno, è attribuito assegnando per ciascun giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del punteggio annuale previsto per quella specifica esperienza dirigenziale, comprensivo di eventuali maggiorazioni di cui al comma 3, lettere b) e c). Nel caso di sovrapposizioni temporali degli incarichi ricoperti, è valutata, ai fini	- da € 1.000.001 a € 10.000.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno, si attribuisce per ciascun anno il valore: 3; - da € 10.000.001 a € 100.000.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno, si attribuisce per ciascun anno il valore: 3,25; - oltre € 100.000.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 3,50. a.3 Il punteggio ottenuto dalla somma dei punteggi di cui ai punti a.1 e a.2 costituisce il punteggio base del candidato per ciascun incarico; b. della tipologia della struttura applicando, per ciascun incarico dirigenziale, al punteggio base di cui al punto 3 lettera a), nei limiti del punteggio complessivo massimo, il seguente coefficiente di maggiorazione, in particolare: b.1 per incarico in strutture, pubbliche o private, del settore sanitario: 1,1; b.2 per incarico nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica che ha raggiunto gli obiettivi economico-finanziario e di salute assegnati dalle regioni o dalle province autonome, per tutta la durata dell'incarico: 1,2; b.3 Per incarico dirigenziale in enti regolatori sanitari (assessorati alla Sanità di regioni e province autonome, Ministero della salute, enti vigilati): 1,3. c. dell'incarico che ha comportato il coordinamento e la responsabilità di più strutture dirigenziali, applicando il coefficiente 1,1 al punteggio base di cui alla lettera a) punto a.3 ottenuto dal candidato, nei limiti del punteggio complessivo massimo. 4. Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato, o provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi 7 anni, sono valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo di 8
--	---

⁸ Sono stati esplicitati gli enti (che nel 2017 erano generici) e aumentati da 1,3 a 1,4 i punti assegnati.

Dell'idoneita', esclusivamente una sola esperienza dirigenziale, scegliendo quella a cui puo' essere attribuito il maggior punteggio.	punti, tenendo conto del periodo intercorso tra il conferimento dell'incarico ed il provvedimento di decadenza, nonche' della motivazione del provvedimento. 5. Il punteggio per ciascuna esperienza dirigenziale valutata, per la frazione superiore all'anno, e' attribuito assegnando per ciascun giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del punteggio annuale previsto per quella specifica esperienza dirigenziale, comprensivo di eventuali maggiorazioni di cui al comma 3, lettera b) e c). Nel caso di sovrapposizioni temporali degli incarichi ricoperti, e' valutata ai fini dell'idoneita' esclusivamente una sola esperienza dirigenziale, scegliendo quella a cui puo' essere attribuito il maggior punteggio.
Art. 5 Valutazione titoli formativi e professionali 1. La commissione valuta i seguenti titoli formativi e professionali posseduti dal candidato, che devono comunque avere attinenza con le materie del management e della direzione aziendale, attribuendo un punteggio complessivo massimo non superiore a 40 punti, cosi' ripartito in relazione ai seguenti titoli: a) attivita' di docenza svolta in corsi universitari e post universitari presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza, fino a un massimo di 15 punti: per ogni attivita' di docenza di durata inferiore alle dieci ore: punti 3; per ogni attivita' di docenza di durata pari o superiore alle dieci ore: punti 5. b) pubblicazioni e produzioni scientifiche degli ultimi cinque anni, fino a un massimo di 10 punti:⁹	Art. 5 Valutazione titoli formativi e professionali 1. La Commissione valuta i seguenti titoli formativi e professionali posseduti dal candidato, che devono comunque avere attinenza con le materie del management e della direzione aziendale, attribuendo un punteggio complessivo massimo non superiore a 40 punti, cosi' ripartito in relazione ai seguenti titoli: a. Attivita' di docenza svolta in corsi universitari e post universitari presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza, fino a un massimo di 15 punti: - Per ogni attivita' di docenza di durata inferiore alle 10 ore: punti 3; - Per ogni attivita' di docenza di durata pari o superiore alle 10 ore: punti 5. b. Pubblicazioni e produzioni scientifiche degli ultimi cinque anni, fino a un massimo di 15 punti: - Pubblicazioni in extenso su riviste non indicizzate: punti 2;

⁹ Divenuti 15 i punti per le pubblicazioni scientifiche e cambiata la ripartizione dei punteggi per ciascun tipo di pubblicazione. Rimossa poi la specifica "anche in qualità di editor" riferita ai libri nell'avviso 2017.

pubblicazioni in extenso su riviste non indicizzate: punti 1; pubblicazioni in extenso su riviste indicizzate o capitolo di libro: punti 3; pubblicazione di libro: punti 5. c) possesso di diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master, corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale, fino a 35 punti:¹⁰ specializzazioni: punti 15; dottorati di ricerca: punti 15; master universitari di II livello di almeno 120 CFU: punti 15; corsi di perfezionamento universitari della durata almeno annuale: punti 10. d) ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza, della durata di almeno cinquanta ore, con valutazione finale, con esclusione dei corsi già valutati quali requisito d'accesso, fino a 10 punti: da cinquanta a sessanta ore: punti 5; oltre le sessanta ore: punti 10.¹¹ e) abilitazione professionale: punti 5. Per ciascun candidato verra' valutata una sola abilitazione professionale.	- Pubblicazioni in extenso su riviste indicizzate o capitolo di libro: punti 3; - Pubblicazione di libro, anche in qualita' di editor: punti 5. c. Possesso di diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master, corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale, fino a 30 punti: - Specializzazioni: punti 20; - Dottorati di ricerca: punti 20; - Master universitari di I livello: punti 5; - Master universitari di II livello: punti 10; - Corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale: punti 4. d. Ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza della durata di almeno 50 ore, con esclusione dei corsi già valutati quali requisito d'accesso, fino a 15 punti: - Da 50 a 100 ore: punti 5; - Oltre 100 ore: punti 10. e. Abilitazione professionale: punti 5. Per ciascun candidato verra' valutata una sola abilitazione professionale.
Art. 6 Domanda di ammissione alla selezione 1. Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilita', a pena di esclusione dalla selezione, con le modalita' indicate all'art. 8: a) cognome e nome; b) data e luogo di nascita;	Art. 6 Domanda di ammissione alla selezione 1. Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilita', a pena di esclusione dalla selezione, con le modalita' indicate all'art. 7: a) cognome e nome; b) data e luogo di nascita;

¹⁰ Diminuiti i punteggi per specializzazioni, master e dottorati e cambiata la ripartizione per ciascun tipo di corso. Rimossi i master di I livello. Quelli di II livello valutati soltanto se valgono almeno 120 CFU.

¹¹ Per i corsi di formazione diversi da quelli universitari inserito l'obbligo che ci sia stata "valutazione finale"; diminuiti i punti assegnati; cambiate le ore di durata di questi corsi.

c) codice fiscale; d) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); e) il possesso del titolo di studio richiesto come requisito di partecipazione alla presente procedura selettiva, indicando l'Università presso la quale è stato conseguito e la data del conseguimento; f) il possesso dell'esperienza dirigenziale utile quale requisito d'accesso alla selezione specificando la durata dell'incarico e la struttura presso la quale è stato svolto; g) il possesso dell'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), specificando la regione e l'istituto presso il quale è stato conseguito, ovvero, per l'inserimento nella sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, del master o della specializzazione di livello universitario in materia di sanità pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti. 2. Il candidato dovrà altresì indicare nella domanda, con le modalità previste nelle specifiche tecniche pubblicate sul portale di cui all'art. 8, l'esperienza dirigenziale maturata, utile ai fini della partecipazione alla selezione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), all'art. 2, comma 2, lettera b) e dell'art. 4, nonché i titoli formativi e professionali valutabili ai sensi del presente avviso. Nel caso in cui la successione di più incarichi dirigenziali si sia verificata per decadenza conseguente ad una riorganizzazione del sistema sanitario regionale, il candidato dovrà inserire nella piattaforma la data di inizio del primo incarico e la data finale dell'ultimo incarico, descrivendo, nell'apposito campo della piattaforma stessa, che si tratta di più incarichi da considerarsi «in prosecuzione» a seguito di riorganizzazione del Servizio sanitario regionale. 3. Dovranno, altresì, essere indicati eventuali provvedimenti di decadenza dall'incarico dirigenziale o	c) codice fiscale; d) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); e) il possesso del titolo di studio richiesto come requisito di partecipazione alla presente procedura selettiva, indicando l'Università presso la quale è stato conseguito e la data del conseguimento; f) il possesso dell'esperienza dirigenziale utile quale requisito d'accesso alla selezione specificando la durata dell'incarico e la struttura presso la quale è stato svolto; g) il possesso dell'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), specificando la regione e l'Istituto presso il quale è stato conseguito. 2. Il candidato dovrà altresì indicare nella domanda, con le modalità previste nelle specifiche tecniche pubblicate sul portale di cui all'art. 7, l'esperienza dirigenziale maturata, utile ai fini di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e dell'art. 4, nonché i titoli formativi e professionali valutabili ai sensi del presente avviso. 3. Dovranno, altresì, essere indicati eventuali provvedimenti di decadenza dall'incarico dirigenziale o provvedimenti assimilabili riportati negli ultimi 7 anni indicando le motivazioni e gli estremi di riferimento del provvedimento stesso, specificando il periodo intercorso tra il conferimento dell'incarico ed il provvedimento di decadenza. 4. I titoli dichiarati in fase di compilazione della domanda di partecipazione, utili ai fini della valutazione e le dichiarazioni rese devono essere autocertificati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la procedura prevista sul portale di cui all'art. 7, comma 1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive non autocertificabili rese dal candidato ai sensi dell'art. 78 del citato decreto.
---	---

provvedimenti assimilabili riportati negli ultimi sette anni indicando le motivazioni e gli estremi di riferimento del provvedimento stesso, specificando il periodo intercorso tra il conferimento dell'incarico ed il provvedimento di decadenza.

4. I titoli dichiarati in fase di compilazione della domanda di partecipazione, utili ai fini della valutazione e le dichiarazioni rese devono essere autocertificati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, mediante la procedura prevista sul portale di cui all'art. 8, comma 1; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni.

5. A norma dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni, l'Amministrazione effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci.¹²

6. Le attestazioni inerenti le esperienze dirigenziali di cui all'art. 4 e i titoli formativi e professionali di cui all'art. 5, che non potranno essere autocertificate dai candidati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni, dovranno essere inserite secondo le modalità digitali previste dalla piattaforma di cui all'art. 8, comma 1. Nelle attestazioni inerenti le esperienze dirigenziali nel settore privato e/o presso Istituzioni estere, non autocertificabili, dovrà essere espressamente dichiarato che l'incarico dirigenziale è

5. Le attestazioni inerenti le esperienze dirigenziali di cui all'art. 4 e i titoli formativi e professionali di cui all'art. 5, che non potranno essere autocertificati dai candidati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dovranno essere inseriti secondo le modalità digitali previste dalla piattaforma di cui all'art. 7, comma 1. Nelle attestazioni inerenti le esperienze dirigenziali nel settore privato e/o presso Istituzioni estere, non autocertificabili, dovrà essere espressamente dichiarato che l'incarico dirigenziale è stato attribuito a seguito di atto formale, con autonomia organizzativa e gestionale, nonché diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e/o finanziarie.

6. Le pubblicazioni e le produzioni scientifiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) devono essere allegate, in formato digitale, secondo le modalità illustrate sul portale di cui all'art. 7, comma 1.

7. Alla domanda dovranno essere allegati il curriculum formativo e professionale, sottoscritto dal candidato ed inserito secondo le modalità previste nella piattaforma e l'elenco dei titoli valutabili ai sensi dell'art. 5 specificando, per le pubblicazioni e le produzioni scientifiche, gli estremi identificativi ed il numero di pagine di ciascuna.

8. Sono valutati soltanto i titoli documentati nei modi prescritti dal presente avviso e inseriti nella domanda.¹³

9. Alla domanda devono essere allegati, secondo le modalità digitalizzate indicate sul portale del Ministero della salute di cui all'art. 7, comma 1:

a. copia della ricevuta di versamento di Euro trenta/00 (€ 30,00), quale contributo per le spese

¹² Nuovo comma, nel 2017 non c'era.

¹³ Non c'è più, deve essere stato assorbito dal ben più dettagliato comma 9.

stato attribuito a seguito di atto formale, con autonomia organizzativa e gestionale, nonché diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e/o finanziarie.

7. Le pubblicazioni e le produzioni scientifiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) devono essere allegate, in formato digitale, secondo le modalità illustrate sulla piattaforma di cui all'art. 8, comma 1.

8. Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum formativo e professionale, sottoscritto dal candidato ed inserito secondo le modalità previste nella piattaforma e l'elenco dei titoli valutabili ai sensi dell'art. 5 specificando, per le pubblicazioni e le produzioni scientifiche, gli estremi identificativi ed il numero di pagine di ciascuna.

9. Il curriculum formativo e professionale allegato alla domanda verrà considerato quale documento meramente esplicativo delle dichiarazioni già rese nella piattaforma informatica e non saranno pertanto oggetto di valutazione da parte della commissione esperienze dirigenziali e/o titoli formativi e professionali indicati nel curriculum stesso e non inseriti nella suddetta piattaforma, secondo le modalità ivi indicate.

10. Alla domanda devono essere allegati, secondo le modalità digitalizzate indicate sulla piattaforma informatica di cui all'art. 8, comma 1:

a) copia della ricevuta di versamento di euro trenta, quale contributo per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento della selezione da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sul conto unico di tesoreria intestato al Ministero della salute IBAN: IT07A0100003245348020258226 (Sezione di tesoreria: 348 Roma succursale), specificando nella causale «selezione elenco idonei nomina D.G. - decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni»;

relative all'organizzazione ed all'espletamento della selezione da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sul conto unico di tesoreria intestato al Ministero della salute IBAN: IT 07A 01000 03245 348 0 20 2582 26 (Sezione di tesoreria: 348 ROMA SUCCURSALE), specificando nella causale «selezione elenco idonei nomina D.G. decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171 e s.m.»;

b. copia del documento di identità del candidato in corso di validità.

10. I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti in quanto strettamente funzionali all'espletamento della procedura selettiva di cui al presente avviso e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.¹⁴

¹⁴ Non c'è più, del tutto assorbito dal successivo nuovo art. 7 sul trattamento dei dati post Gdpr.

b) copia del documento di identita' del candidato in corso di validita'.	
Art. 7 Trattamento dei dati personali¹⁵ 1. Il titolare del trattamento dei dati e' il Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma. 2. Il responsabile della protezione dei dati (RPD) e' raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero della salute - Responsabile della protezione dei dati personali, viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144 Roma, e-mail rpd@sanita.it 3. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali. In mancanza di tale consenso non sara' possibile partecipare alla presente procedura selettiva. 4. I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alla procedura selettiva di cui al presente avviso, o comunque acquisiti a tal fine, sono trattati con modalita' elettroniche e cartacee mediante operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione e utilizzati, ai soli fini dell'espletamento della procedura selettiva e delle relative verifiche, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, nonche' alla libera circolazione nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita'. Il trattamento dei dati e' svolto dai soggetti autorizzati dal titolare e da quelli designati dallo stesso, nonche' dai soggetti che operano per conto del Ministero della salute, ai	

¹⁵ Tutto nuovo, post Gdpr.

sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, quali responsabili del trattamento, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalita' e modalita' del trattamento medesimo.

5. I dati personali raccolti sono i dati anagrafici, quelli relativi alle esperienze dirigenziali e ai titoli formativi e professionali, cosi' come previsto dal presente avviso di selezione.

6. Il conferimento di tali dati e' da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione puo' precludere tale valutazione e comportare l'esclusione dalla procedura selettiva di cui al presente avviso.

7. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro che sono preposti a funzioni inerenti la gestione della procedura selettiva, nonche' la gestione dell'elenco nazionale e di tutti gli atti connessi e consequenziali: commissione, enti presso i quali sono state svolte le esperienze dirigenziali o professionali o presso i quali sono stati conseguiti i titoli formativi di cui al presente avviso, soggetti terzi, e personale del Ministero della salute.

8. Gli esiti della presente procedura selettiva saranno pubblicati sul sito del Ministero della salute.

9. I dati personali sono conservati per il periodo necessario all'espletamento della presente procedura e alla gestione dell'elenco, nonche' per il tempo necessario alla conclusione di eventuali procedimenti giudiziari alla stessa connessi.

10. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero della salute, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e ss. del regolamento (UE) 2016/679). L'apposita istanza al Ministero della salute e' presentata al direttore generale delle professioni

sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario, all'indirizzo PEC dgroups@postacert.sanita.it 11. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del regolamento medesimo.	
Art. 8 Termini, adempimenti e modalita' di presentazione della domanda 1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma informatica disponibile al seguente indirizzo: www.alboidonei.sanita.it 2. Per la presentazione della domanda i candidati devono registrarsi alla piattaforma informatica www.alboidonei.sanita.it indicando, oltre ai dati anagrafici, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). La registrazione e' finalizzata al rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma per la compilazione della domanda, credenziali inviate all'indirizzo PEC dichiarato. Il candidato che rilevi un'errata indicazione circa la PEC inserita in fase di registrazione deve contattare il servizio di assistenza tecnica nelle modalita' e orari disponibili sito web www.alboidonei.sanita.it 3. La compilazione della domanda di partecipazione alla selezione prevede piu' sezioni per l'acquisizione dei dati e dei documenti riportati nel manuale di istruzioni disponibile nella piattaforma di cui al comma 1. La compilazione puo' essere interrotta e riavviata in piu' riprese. I dati inseriti per la	Art. 7 Termini, adempimenti e modalita' di presentazione della domanda 1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma informatica disponibile al seguente indirizzo: www.alboidonei.sanita.it 2. Per la presentazione della domanda i candidati devono registrarsi alla piattaforma informatica www.alboidonei.sanita.it indicando, oltre ai dati anagrafici, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). La registrazione e' finalizzata a rilasciare le credenziali di accesso alla piattaforma per la compilazione della domanda, credenziali inviate all'indirizzo PEC dichiarato. Il candidato che rilevi un'errata indicazione circa la PEC inserita in fase di registrazione deve contattare il servizio di assistenza tecnica nelle modalita' e orari disponibili sito web www.alboidonei.sanita.it 3. La compilazione della domanda di partecipazione alla selezione prevede piu' sezioni per l'acquisizione dei dati e dei documenti riportati nel manuale di istruzioni disponibile nella piattaforma di cui al comma 1. La compilazione puo' essere interrotta e riavviata in piu' riprese. I dati inseriti per la compilazione della domanda di partecipazione alla selezione potranno essere liberamente modificati

compilazione della domanda di partecipazione alla selezione potranno essere liberamente modificati e rivisti fino al momento dell'invio telematico, previsto a chiusura della procedura di compilazione con l'apposito tasto: invia domanda.

4. All'atto della presentazione della domanda il candidato, in possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 2, specifica se intende partecipare alla selezione esclusivamente per le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, ovvero esclusivamente per le finalita' di cui all'art. 2, comma 2, o per entrambe.¹⁶

5. La ricevuta della domanda di partecipazione alla selezione e' generata automaticamente dal sistema all'invio della domanda ed e' possibile salvarla e stamparla. La ricevuta e' comunque trasmessa via PEC.

6. Una volta effettuato l'invio telematico, la domanda non potra' essere piu' modificata. Tuttavia sara' possibile annullarla e compilarla nuovamente entro e non oltre il termine di cui al comma 7. La domanda presentata puo' essere consultata fino alla pubblicazione dell'elenco.

7. Le domande per la partecipazione alla selezione potranno essere inviate a partire dalle ore 10,00 del giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» - e fino alle ore 18,00 del ventesimo giorno¹⁷ successivo a quello di pubblicazione dell'avviso stesso; pertanto l'accesso alla piattaforma informatica per la registrazione e la presentazione della domanda stessa sara' possibile esclusivamente entro i predetti termini.

8. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' della piattaforma informatica l'amministrazione si riserva, al ripristino delle attivita', di informare i candidati circa le eventuali determinazioni da adottare al riguardo,

e rivisti fino al momento dell'invio telematico, previsto a chiusura della procedura di compilazione con l'apposito tasto: invia domanda.

4. La ricevuta della domanda di partecipazione alla selezione e' generata automaticamente dal sistema all'invio della domanda ed e' possibile salvarla e stamparla. La ricevuta e' comunque trasmessa via PEC.

5. Una volta effettuato l'invio telematico, la domanda non potra' essere piu' modificata. Tuttavia sara' possibile annullarla e compilarla nuovamente entro e non oltre il termine di cui al comma 6. La domanda presentata puo' essere consultata fino alla pubblicazione dell'elenco.

6. Le domande per la partecipazione alla selezione potranno essere inviate a partire dalle ore 10,00 del giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» - e fino alle ore 18,00 del **quindicesimo giorno** successivo a quello di pubblicazione dell'avviso stesso; pertanto l'accesso alla piattaforma informatica per la registrazione e la presentazione della domanda stessa sara' possibile esclusivamente entro i predetti termini.

7. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' della piattaforma informatica l'amministrazione si riserva, al ripristino delle attivita', di informare i candidati circa le eventuali determinazioni da adottare al riguardo, mediante avviso pubblicato sul sito web www.alboidonei.sanita.it

8. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata del candidato.

¹⁶ Si riferisce a Dg Asl vs Dg Ist. Zooprofilattici.

¹⁷ Era quindicesimo nell'avviso 2017, ristretta quindi la finestra temporale per le candidature.

mediante avviso pubblicato sul sito web www.alboidonei.sanita.it 9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilit� circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata del candidato. 10. Ulteriori eventuali informazioni verranno tempestivamente fornite esclusivamente attraverso la piattaforma di cui sopra, che si invita a consultare periodicamente. 11. Non si terra' conto delle domande di partecipazione presentate con modalita' diverse da quelle stabilite nel presente articolo.¹⁸	9. Non si terra' conto delle domande di partecipazione presentate con modalita' diverse da quelle stabilite nel presente articolo. 10. Ulteriori eventuali informazioni verranno tempestivamente fornite esclusivamente attraverso la piattaforma di cui sopra, che si invita a consultare periodicamente.
Art. 9 Accesso agli atti della selezione 1. L'accesso alla documentazione attinente alla presente procedura selettiva e' differito fino alla conclusione della medesima procedura.	Art. 8 Accesso agli atti della selezione 1. L'accesso alla documentazione attinente alla procedura selettiva e' differito fino alla conclusione della medesima procedura.
Art. 10 Elenco nazionale 1. L'elenco nazionale dei candidati risultati idonei all'esito della selezione e' pubblicato sul portale del Ministero della salute secondo l'ordine alfabetico, senza l'indicazione del punteggio conseguito dagli stessi nella medesima procedura valutativa. 2. Durante il biennio di validita' dell'elenco, ogni possibile caso di decadenza dall'elenco dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale, sara' valutato dalla commissione che adottera' al riguardo apposita delibera. 3. Non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal	Art. 9 Elenco nazionale 1. L'elenco nazionale dei candidati risultati idonei all'esito della selezione e' pubblicato sul portale del Ministero della salute secondo l'ordine alfabetico, senza l'indicazione del punteggio conseguito dagli stessi nella medesima procedura valutativa. 2. Durante il biennio di validita' dell'elenco, ogni possibile caso di decadenza dall'elenco dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale, sara' valutato dalla Commissione che adottera' al riguardo apposita delibera.

¹⁸ Messo a chiusura dell'articolo, nell'avviso 2017 era penultimo punto.

precedente incarico di direttore generale per violazione degli obblighi di trasparenza di cui al [redacted] decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.¹⁹	
Art. 11 Norme di salvaguardia 1. L'Amministrazione si riserva la facolta' di revocare in ogni momento la presente procedura di selezione anche in relazione a sopravvenute norme di legge. 2. Avverso il presente bando di selezione e' proponibile, in via amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data. Il presente decreto sara' trasmesso al competente ufficio del Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 22 ottobre 2019 Il direttore generale: Ugenti	Art. 10 Norme di salvaguardia 1. L'Amministrazione si riserva la facolta' di revocare in ogni momento la presente procedura di selezione anche in relazione a sopravvenute norme di legge. 2. Avverso il presente bando di selezione e' proponibile, in via amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data. Il presente decreto sara' trasmesso al competente ufficio del Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 21 settembre 2017 Il direttore generale: Ugenti

¹⁹ Comma inserito ex novo nell'avviso 2019.